statuto e dell'attività della « Société commerciale et d'études des maisons d'alimentation et d'approvisionnement à succursales » (SOCEMAS).

Articolo 2

Destinataria della presente decisione è la « Société commerciale et d'études des maisons d'alimentation et d'approvisionnement à succursales » di Parigi, Francia.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1968

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26045 - ACEC-Berliet)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(68/319/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la notificazione presentata il 14 marzo 1966, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17, dalla società per azioni « Ateliers de constructions électriques de Charleroi » (ACEC), Bruxelles, e dalla « Société des automobiles Berliet », Lione, e riguardante un accordo di cooperazione tecnica e di ricerca in comune, che esse hanno concluso il 15 novembre 1965 e modificato il 22 giugno 1967,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, ottenuto in conformità dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 17 maggio 1968,

I

Considerando che i fatti possono essere cosí riassunti :

ACEC ha ideato una trasmissione elettrica per automezzi poco pesante e di elevato rendimento, destinata specialmente agli autobus. Tale sistema di trasmissione consiste nel trasformare l'energia di un motore diesel o a benzina in energia elettrica che viene trasportata mediante cavi ai motori elettrici incorporati nelle ruote. Il principio in sè di una trasmissione di tal genere è noto da tempo ma non sembra che, in materia di trazione stradale, abbia già dato luogo a realizzazioni su scala industriale.

Dopo aver presentato in numerosi paesi domanda di brevetto per la sua trasmissione elettrica o per parti di questa, ACEC ha cercato la collaborazione di un'impresa esperta nella ideazione, fabbricazione e vendita di autobus, ed ha concluso con Berliet un accordo in base al quale le parti contraenti hanno convenuto di riunire i propri sforzi per la messa a punto e lo sfruttamento commerciale di autobus muniti di trasmissione elettrica.

Le disposizioni principali dell'accordo sono le seguenti :

1. Berliet studierà le caratteristiche generali e gli adattamenti meccanici di un autobus munito di trasmissione elettrica ACEC, le possibilità di realizzare un prototipo di tale automezzo e, eventualmente, una serie preliminare e delle serie.

ACEC studierà l'adattamento delle proprie trasmissioni agli automezzi realizzati da Berliet, e la produzione in serie di una gamma di trasmissioni applicabili agli autobus della marca Berliet.

2. Il campo della collaborazione potrà venire in seguito esteso, qualora le parti contraenti lo ritengano necessario, ad altri automezzi o ad altri tipi di trasmissioni elettriche, rimanendo inteso che ciascuna delle parti farà conoscere con priorità all'altra le nuove soluzioni che avrà escogitate.

3. Le parti contraenti si comunicheranno reciprocamente tutte le informazioni tecniche necessarie,

---

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

rimanendo però inteso che le informazioni fornite da Berliet non potranno essere utilizzate negli studi che ACEC potrebbe compiere per altri costruttori di autobus.

4. Qualora la cooperazione permettesse di giungere alla costruzione di un prototipo commercializzabile, le parti continueranno nello sforzo comune allo scopo di costruire in serie il materiale previsto. ACEC fornirà a Berliet gli elementi delle trasmissioni elettriche e ne effettuerà il montaggio negli stabilimenti di questa. Il prezzo delle trasmissioni sarà stabilito di comune accordo e Berliet godrà delle condizioni fatte al cliente piú favorito. ACEC darà una garanzia di un anno e assicurerà la fornitura dei pezzi di ricambio per una durata di 10 anni a partire dalla data di entrata in servizio degli automezzi.

5. Berliet fornirà le parti meccaniche degli automezzi e, in particolare, i motori a combustione interna, i telai, le carrozzerie e i vari accessori.

6. ACEC si impegna a fornire le proprie trasmissioni, oltre che agli utilizzatori belgi, soltanto a Berliet in Francia, ad un solo costruttore in ciascuno degli altri paesi membri del mercato comune e, eventualmente, a qualche costruttore dei paesi terzi. Berliet sarà preventivamente informata della stipulazione di ogni nuovo contratto di tal genere. Secondo la versione originale dell'accordo, ACEC si era impegnata a fornire le proprie trasmissioni per quanto riguarda il mercato comune oltre che agli utilizzatori belgi ed a Berliet, a un solo costruttore rispettivamente in Germania e in Italia. Per effetto della modificazione del contratto avvenuta il 22 giugno 1967, tale clausola è stata sostituita dalle disposizioni sopra menzionate.

7. Berliet acquisterà le trasmissioni elettriche unicamente da ACEC. Berliet ha diritto di vendere gli automezzi muniti di trasmissioni elettriche ACEC ovunque, senza restrizioni territoriali o di altro genere.

8. Ciascuno dei due contraenti è titolare esclusivo dei diritti di proprietà industriale sui materiali da lui studiati e ideati. I veicoli muniti di trasmissioni elettriche ACEC, costruiti da Berliet, potranno essere venduti in Francia con il marchio di Berliet ; per gli altri paesi dovrà esservi aggiunto il marchio di ACEC.

9. L'accordo è concluso per una durata di anni 10 ed è tacitamente rinnovabile di due anni in due anni. Qualora, decorsi 5 anni dalla firma dell'accordo si constatasse che, per ragioni tecniche od economiche, non è possibile giungere alla costruzione di automezzi commercializzabili, l'accordo sarà considerato estinto ;

II

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato dispone che sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

1. considerando che per l'accordo fra le due imprese ACEC e Berliet sono realizzate queste condizioni ;

considerando che nell'ambito della collaborazione e della divisione del lavoro fra le parti si sono apportate certe restrizioni alla libertà d'azione non solo delle parti stesse ma soprattutto dei terzi ; che, da un lato, l'accordo elimina la possibilità per i terzi di vendere trasmissioni elettriche a Berliet ; che, dall'altro, restringe altresí la libertà economica di terzi, costruttori di automezzi, che volessero acquistare delle trasmissioni elettriche e che non possono farlo a causa delle disposizioni dell'accordo; che in effetti l'accordo limita le possibilità di ACEC di vendere le proprie trasmissioni elettriche a tali costruttori di automezzi aventi sede negli Stati membri del mercato comune diversi dal Belgio, perché il numero degli acquirenti è limitato ad uno solo per paese membro (salvo per quanto riguarda il Belgio, in cui il numero di costruttori di autobus — e cioè di possibili acquirenti — è peraltro di fatto assai limitato), e ad alcuni costruttori dei paesi terzi ; che per effetto di questa disposizione la concorrenza fra costruttori di autobus muniti di trasmissione elettrica si svolgerà nel mercato comune fra poche imprese ; che questa situazione è tale da limitare le possibilità di scelta degli utilizzatori ;

considerando che queste disposizioni dell'accordo notificato hanno quindi per oggetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

considerando che l'accordo è concluso tra due imprese aventi sede in due Stati membri diversi e che i suoi effetti vanno oltre l'ambito puramente nazionale ; che esso impedisce a qualsiasi impresa stabilita in Francia diversa da Berliet di ottenere trasmissioni elettriche ACEC e quindi di costruire automezzi muniti di tali trasmissioni e, di conseguenza, di venderli in Francia e di esportarli ; che le possibilità di esportare trasmissioni elettriche ACEC verso Stati membri diversi dalla Francia sono limitate, perchè il numero di acquirenti è ridotto ad uno per paese ;

considerando che tali disposizioni possono pertanto compromettere la libertà del commercio fra Stati membri in maniera da nuocere all'attuazione delle finalità di un mercato unico fra Stati ; che l'accordo notificato può quindi pregiudicare il commercio fra Stati membri ;

2. considerando pure che l'accordo contiene delle disposizioni che, nella fattispecie, non hanno per oggetto nè per effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

considerando che l'impegno assunto da ACEC di non utilizzare nei suoi rapporti con altri costruttori di automezzi le informazioni ottenute da Berliet e l'obbligo di far beneficiare Berliet delle condizioni del cliente piú favorito si spiegano con la situazione di fiducia e di comunanza dei rischi che informa i rapporti fra le due imprese, ottenutasi a prezzo di sforzi e di investimenti cospicui ; che non sarebbe infatti logico aspettarsi che Berliet metta i propri mezzi e le proprie conoscenze a disposizione dello sviluppo comune del nuovo prodotto per vedere poi, quando lo sviluppo avrà avuto successo, dei concorrenti godere del duplice vantaggio di profittare dei risultati delle ricerche a cui ha contribuito e di ottenere le trasmissioni elettriche ad un prezzo piú favorevole di quello praticatole ;

considerando che la disposizione per cui ACEC deve informare Berliet prima di entrare in relazione con terzi, essendo soltanto un obbligo di informazione, non è una restrizione della concorrenza ; che potrebbe costituirne una solo qualora essa desse a Berliet la facoltà di opporsi a che ACEC entri in relazione con certe imprese terze ;

III

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili a tutti gli accordi fra imprese che contribuiscano a migliorare la produzione e la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di :

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

1. considerando che l'accordo mira a rendere possibile la costruzione in grandi serie dei prodotti in questione ; che esso prevede una collaborazione, traducentesi principalmente in una specializzazione e divisione del lavoro, sia nella ricerca che nella costruzione ; che quindi ciascuno dei contraenti può dedicarsi interamente ai compiti che gli sono piú adatti, e cioè ACEC a ricerche relative alle costruzioni elettriche e alla loro fabbricazione, Berliet a ricerche riguardanti gli automezzi e la loro fabbricazione utilizzando i risultati degli studi effettuati da ACEC ;

considerando che con l'accordo si mira a mettere a punto, soprattutto mediante ricerche in comune, un nuovo tipo di autobus le cui caratteristiche presentano numerosi vantaggi, fra cui : una semplificazione della costruzione meccanica, un miglior rendimento del motore a combustione interna ed un miglioramento delle condizioni di impiego, nonché una maggiore comodità per i passeggeri ; che di conseguenza l'accordo notificato contribuisce a migliorare la produzione ed a promuovere il progresso tecnico ;

considerando che, se tutte le ricerche tecniche sono aleatorie quanto al risultato, il fatto che delle ricerche siano effettuate in comune da due imprese, ciascuna specializzata in una parte della materia, è tale da aumentare la probabilità di ottenere un risultato utilizzabile e costituisce un ulteriore aspetto positivo dell'accordo ; che l'eventualità di un insuccesso non impedisce di constatare che l'accordo contribuisce a migliorare la produzione e a promuovere il progresso tecnico, poichè tale rischio è comune a tutte le ricerche tecniche ;

2. considerando che la valutazione della parte di profitto riservata agli utilizzatori non può che fondarsi su delle probabilità quando si tratta di accordi che non hanno ancora prodotto i loro effetti ; che sussiste tuttavia una certa probabilità che i risultati sperati vengano conseguiti piú rapidamente grazie alle ricerche in comune e che in seguito gli utilizzatori, particolarmente i gestori di linee di autobus, ne traggano profitto, perché potranno disporre di un nuovo automezzo avente caratteristiche interessanti, e perché non è verosimile che vengano loro imposti prezzi di vendita o altre condizioni non eque ; che si deve infatti supporre che all'inizio saranno necessari sforzi notevoli per introdurre il nuovo prodotto presso gli utilizzatori e che la concorrenza degli autobus muniti di trasmissioni tradizionali impedirà di sfruttare l'accordo a detrimento degli utilizzatori ;

considerando che, anche nell'ipotesi in cui gli autobus a trasmissione elettrica si dovessero dimostrare di molto superiori agli altri, il fatto che ACEC possa concludere contratti con altri costruttori di autobus sia all'interno che al di fuori del mercato comune – ciò

che avverrebbe allora con molta probabilità – e che non sia prevista alcuna restrizione della concorrenza fra i costruttori di autobus che utilizzano i sistemi ACEC, costituirebbe un elemento correttivo contro gli eventuali tentativi di non far partecipare in misura congrua gli utilizzatori all'utile derivante dall'accordo; che di conseguenza si può ammettere che sia attualmente soddisfatta la condizione dell'articolo 85, paragrafo 3, secondo cui si deve riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che risulta dall'accordo;

considerando tuttavia che le circostanze potrebbero modificarsi a mano a mano che il nuovo automezzo si diffonderà e che appare pertanto opportuno riesaminare l'accordo dopo un periodo relativamente breve e sorvegliarne l'applicazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 17, soprattutto dal punto di vista degli interessi degli utilizzatori ;

3. considerando che l'impegno di ACEC di fornire in Francia le proprie trasmissioni unicamente a Berliet e di cooperare soltanto con essa, mira a non disperdere i suoi sforzi di ideazione e di esecuzione, ma a concentrarli sulla messa a punto e sulla fabbricazione di una sola gamma di autoveicoli ; che inoltre, questo impegno ha per iscopo di dare una certa protezione a Berliet ; che, qualora il costruttore degli autobus non avesse tale possibilità di ammortizzare i propri investimenti, vi sarebbe da temere che non si adoperi allo sviluppo del nuovo prodotto a causa delle ingenti spese che ciò comporta, per cui tale prodotto rischierebbe di non essere messo a punto ;

considerando che, inversamente, l'esclusiva che vieta a Berliet di approvvigionarsi di trasmissioni elettriche presso fornitori diversi da ACEC, è per il momento soltanto teorica in quanto ACEC è il solo produttore di trasmissioni di tale tipo ; ma che, quando vi sará nel mercato un sistema comparabile, l'esclusiva costituirà per ACEC una leggittima tutela che dovrà consentirle di ammortizzare gli investimenti effettuati per adattare le proprie trasmissioni agli automezzi di Berliet ;

considerando che non sarebbe logico aspettarsi che una delle parti si adoperi per sviluppare una nuova tecnica in cooperazione con l'altra parte e consenta poi che quest'ultima sfrutti con un terzo il risultato dei suoi lavori ; che, di conseguenza, gli impegni reciproci di esclusiva sono indispensabili per ottenere i risultati favorevoli dell'accordo ;

considerando che l'impegno assunto da ACEC nei confronti di Berliet di fornire le proprie trasmissioni per quanto riguarda il mercato comune, a prescindere da Berliet e dagli utilizzatori belgi, ad un solo costruttore in ciascuno degli altri paesi membri, mira a concentrare la produzione degli autobus a trasmissione elettrica presso un numero limitato di costruttori, senza però restringere la possibilità per ciascuno di essi di vendere in tutto il mercato comune ;

considerando che la realizzazione di serie di una certa entità è una condizione necessaria per giungere ad una produzione proficua ; che, durante il periodo del lancio, la domanda non sarà probabilmente ancora molto forte ; che si può pertanto ritenere che, se durante questo periodo la produzione fosse dispersa fra numerosi fabbricanti, nessuno di essi potrebbe realizzare una serie di una certa entità, il che potrebbe compromettere il successo economico del nuovo prodotto ; che, di conseguenza, la limitazione del numero di acquirenti di trasmissioni elettriche, concretata dall'obbligo di ACEC di fornire i propri prodotti nei paesi membri diversi dalla Francia e dal Belgio ad un solo produttore per ciascun paese, è attualmente indispensabile per ottenere gli effetti favorevoli dell'accordo ;

considerando che, di conseguenza, l'accordo non impone alle imprese interessate restrizioni non indispensabili per conseguire gli obiettivi del miglioramento della produzione e della promozione del progresso tecnico ;

4. considerando che gli autobus a trasmissione elettrica saranno in concorrenza con gli autobus muniti di trasmissione meccanica, offerti da altri costruttori ; che, inoltre, l'accordo prevede che, sia all'interno del mercato comune sia al di fuori di esso, soltanto Berliet ma diversi costruttori fabbricheranno autobus a trasmissione elettrica ; che non è prevista alcuna restrizione, soprattutto territoriale, per quanto riguarda la distribuzione di tali automezzi, qualunque sia la loro provenienza ;

considerando che si può prevedere che l'accordo non potrà dare alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

considerando che, di conseguenza, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, sono soddisfatte ;

IV

1. considerando che la retroattività della decisione al 14 marzo 1966, data a partire dalla quale decorrono gli effetti della notificazione, si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ; che il fatto che sia stata apportata in seguito una modificazione all'ac-

cordo non può ostare alla fissazione di tale data ; che anche se il fatto che il testo originario, non prevedendo espressamente la possibilità di far beneficiare i costruttori di taluni Stati membri della fornitura delle trasmissioni elettriche ACEC, avesse potuto impedire il rilascio di un'esenzione, fino a quando le trasmissioni erano soltanto allo studio, come era appunto il caso fino al momento in cui venne fatta la modificazione, la disposizione in parola era senza importanza pratica ;

2. considerando che la fissazione della durata di validità della decisione si basa sull'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ; che, nel fissare tale durata, si può ammettere che la situazione di fatto che ha motivato la decisione non subirà modifiche per un periodo di cinque anni ; che allo spirare di tale periodo la situazione dovrà essere riesaminata, soprattutto dal punto di vista della partecipazione degli utilizzatori al profitto risultante dall'accordo ;

3. considerando che appare opportuno sottoporre la decisione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, ad un onere destinato a permettere alla Commissione di conoscere l'evoluzione della situazione di fatto e delle condizioni di applicazione dell'accordo ; che a tal fine occorre imporre alle due parti l'onere di inviare alla Commissione, decorsi tre anni, una relazione sull'applicazione dell'accordo ;

4. considerando che nessuna opposizione da parte di terzi si è manifestata in seguito alla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 42 del 7 marzo 1967,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, all'accordo di cooperazione tecnica e di ricerca in comune concluso fra la società per azioni « Ateliers de constructions électriques de Charleroi » e la « Société des automobiles Berliet » il 15 novembre 1965 e modificato il 22 giugno 1967.

Articolo 2

Le imprese ACEC e Berliet presenteranno alla Commissione, alla fine del 1971, una relazione sull'applicazione dell'accordo in questione.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto il 14 marzo 1966 ed è valida sino al 16 luglio 1973.

Essa è destinata alla SA « Ateliers de constructions électriques de Charleroi », Bruxelles, e alla « Société des automobiles Berliet », Lione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY